

**Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica
(GREVIO)**

CONSIGLIO D'EUROPA

**Questionario
sulle misure legislative e di altro tipo
destinate a dare attuazione alle disposizioni della
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne
e la violenza domestica
(Convenzione di Istanbul)**

adottato dal GREVIO l'11 marzo 2016

Indice

I.	Premessa	3
II.	Politiche integrate e raccolta dei dati.....	5
III.	Prevenzione.....	7
IV.	Protezione e sostegno	9
V.	Diritto sostanziale.....	12
VI.	Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive.....	16
VII.	Migrazione e asilo.....	19
	APPENDICE.....	22
	Tavola 1: formazione iniziale (istruzione o formazione professionale).....	22
	Tavola 2: aggiornamento professionale.....	23

Segretariato della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO e Comitato delle Parti)

Consiglio d'Europa

F-67075 Strasbourg Cedex

Francia

www.coe.int/conventionviolence

I. Premessa

Le Parti sono tenute a far uso del presente questionario come base per redigere il loro rapporto sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito "la Convenzione"), come stabilito ai sensi del suo art. 68, par. 1. Tutte le disposizioni citate rinviano agli articoli della Convenzione salvo diversa indicazione. Per maggiori ragguagli sul significato di qualsiasi quesito, coloro che redigeranno il rapporto sono invitati a consultare il testo della Convenzione e la sua Relazione esplicativa (*Explanatory Report*).

Salvo diversa indicazione, tutte le richieste di dati e informazioni riguardano gli anni 2014 e 2015¹. Tutti i dati finanziari devono essere forniti in euro. Tutti i dati disponibili di natura amministrativa e giudiziaria richiesti nel presente questionario devono essere disaggregati per sesso, età e forma di violenza come pure per tipo di relazione tra l'autore del reato e la vittima, ubicazione geografica e ogni altro fattore ritenuto rilevante, ad esempio la disabilità.

A. Principi generali della Convenzione

Nel redigere i loro rapporti, le Parti sono invitate a tenere presenti i principi generali enunciati nel Capitolo I della Convenzione; principi che si applicano a tutti gli articoli sostanziali contenuti nei Capitoli II-VII.

- È un *diritto umano fondamentale di ogni persona*, e in particolare delle donne, vivere una vita libera dalla violenza tanto nella sfera pubblica che in quella privata.
- Il principio della *parità fra donne e uomini* deve essere incorporato nella Costituzione o altre idonee disposizioni di legge ed effettivamente realizzato nella pratica.
- La *discriminazione nei confronti delle donne* dev'essere vietata, anche mediante il ricorso a sanzioni, se del caso, e le leggi e le pratiche discriminatorie nei confronti delle donne devono essere abolite.
- La Convenzione dev'essere attuata *senza discriminazione alcuna in qualsiasi ambito* e occorre tener presente il potenziale della discriminazione multipla e gli effetti della medesima.
- Le *misure speciali* necessarie per prevenire e proteggere le donne dalla violenza basata sul genere non sono considerate discriminatorie.
- Le Parti devono includere *una prospettiva di genere* nell'attuazione e nella valutazione dell'impatto della Convenzione e attuare politiche che promuovano la parità fra donne e uomini, l'autonomia e l'autodeterminazione (*empowerment*) delle donne.

B. Campo di applicazione della Convenzione e definizioni principali

Alla luce del campo di applicazione della Convenzione, enunciato nel suo art. 2, par. 1, i rapporti presentati dalle Parti alla Convenzione devono prendere in esame le misure prese rispetto a tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, compresa la violenza domestica, che colpisce in

¹ Le richieste di dati e informazioni si riferiranno sempre ai due anni civili completi precedenti la ricezione del questionario.

misura sproporzionata le donne. L'espressione "*violenza nei confronti delle donne*" impiegata all'interno del presente questionario si riferisce dunque a tutte le forme di violenza penalmente perseguibili (o, laddove applicabile, sanzionate in altro modo) nei confronti delle donne ai sensi del Capitolo V della Convenzione, ovvero sia la *violenza psicologica*, gli *atti persecutori* (stalking),² la *violenza fisica*, la *violenza sessuale*, compreso lo *stupro*, il *matrimonio forzato*, le *mutilazioni genitali femminili*, l'*aborto forzato*, la *sterilizzazione forzata* e le *molestie sessuali*. Essa si riferisce inoltre alla *violenza domestica nei confronti delle donne*, definita come la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verifica all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore del reato condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. Si ricorda alle Parti che, ai fini della Convenzione, il termine "donne" include le ragazze di età inferiore ai 18 anni.

Ai sensi dell'art. 2, par. 2, le Parti sono tenute a prestare particolare attenzione alle donne vittime di violenza domestica, nell'applicare le disposizioni della Convenzione a *tutte* le vittime di violenza domestica.

Le Parti sono altresì tenute a fornire informazioni sulle misure intraprese per garantire la continuità dell'applicazione della Convenzione nelle situazioni di conflitto armato (art. 2, par. 3).

C. Obblighi a carico dello Stato e dovuta diligenza

Nel redigere il loro rapporto sulla base del presente questionario, le Parti devono prestare particolare attenzione ai loro *obblighi di astenersi dal commettere qualsiasi atto di violenza* contemplato dalla Convenzione e di garantire che chiunque agisca in loro nome si comporti in conformità con tale obbligo, come richiesto dall'art. 5, par. 1. A tale proposito occorre rammentare che, ai sensi delle norme internazionali a tutela dei Diritti Umani, lo Stato ha doveri sia negativi che positivi: i pubblici ufficiali devono rispettare la legge e astenersi dal commettere atti illeciti, e devono altresì proteggere le persone qualora tali atti siano commessi da soggetti non statali³.

I rapporti presentati dalle Parti devono contenere tutte le informazioni rilevanti sulle misure adottate per esercitare la diligenza dovuta nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime⁴ di qualsiasi atto di violenza oggetto della Convenzione, perpetrato da soggetti non statali,⁵ come disposto dall'art. 5, par. 2. Le Parti sono tenute a contrastare tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione in modo tale da consentire alle autorità competenti di agire in ottemperanza a tale obbligo. L'inadempienza di tale obbligo comporta la responsabilità dello Stato per atti altrimenti imputabili esclusivamente a soggetti non statali.

² Gli atti persecutori includono l'approccio comunicativo indesiderato "mediante qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile, compresi gli strumenti di comunicazione moderni e le ICT (Relazione esplicativa, par. 182).

³ La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha stabilito che l'obbligo positivo di proteggere il diritto alla vita richiede che le autorità statali diano prova della dovuta diligenza, ad esempio prendendo misure di prevenzione operative, a tutela della persona la cui vita sia in pericolo (Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 2) (Relazione esplicativa, par. 58).

⁴ Il termine "risarcimento" può abbracciare varie forme di riparazione ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, quali la restituzione, la compensazione, la riabilitazione, la soddisfazione e la garanzia di non ripetizione (Relazione esplicativa, par. 60).

⁵ L'espressione "soggetto non statale" si riferisce a privati, concetto già espresso al punto II della Raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla protezione delle donne dalla violenza (Relazione esplicativa, par. 60).

D. Enti, agenzie, istituzioni e organizzazioni coinvolte nella stesura del rapporto presentato dalla Parte in applicazione dell'art. 68, par. 1

Si prega di indicare l'ente ufficiale responsabile del coordinamento della raccolta di informazioni in risposta al presente questionario e della stesura del rapporto.

Si prega inoltre di specificare:

- a. quali agenzie governative abbiano contribuito alla stesura del rapporto (anche a livello regionale/locale);
- b. quali altri enti, istituzioni od organizzazioni siano stati consultati durante la stesura del rapporto (istituzione nazionale per i diritti umani, organizzazioni non governative (ONG), altri soggetti della società civile ecc.).

II. Politiche integrate e raccolta dei dati

(Capitolo II della Convenzione, articoli 7-11)

Si prega di fornire informazioni sull'adozione di politiche globali e coordinate sulla violenza nei confronti delle donne, sulle risorse finanziarie destinate all'attuazione di tali politiche e sul sostegno al lavoro delle ONG e di altri soggetti della società civile, in particolare le organizzazioni delle donne, sull'instaurazione di una cooperazione efficace con dette organizzazioni, così come sulla raccolta dei dati.

- A.** Si prega di illustrare nel dettaglio le strategie/il piano/i piani d'azione e ogni altra politica attinente adottati dalle vostre autorità per affrontare la violenza nei confronti delle donne, come indicato all'art. 7. Si prega di descrivere in particolare:
1. le forme di violenza contemplate;
 2. le tempistiche;
 3. in che modo i diritti umani delle vittime siano posti al centro di tali politiche;
 4. in che modo le politiche siano coordinate allo scopo di offrire un'efficace risposta completa e globale;
 5. le misure adottate per attuare tali politiche a livello regionale/locale;
 6. i progressi compiuti nella loro realizzazione.
- B.** Si prega di fornire un resoconto delle risorse finanziarie stanziare per la realizzazione delle politiche summenzionate, come richiesto all'art. 8, indicando le fonti di finanziamento (ammontare dei fondi stanziati e loro incidenza percentuale sul totale del bilancio annuale dello Stato; ammontare dei fondi stanziati e loro incidenza percentuale sui bilanci regionali; importi provenienti da altre fonti).

C. 1. In che modo è riconosciuto, incoraggiato e sostenuto il lavoro delle **ONG e degli altri soggetti della società civile**, in particolare le organizzazioni delle donne, come richiesto agli articoli 8 e 9?⁶

2. Quali misure vengono prese per garantire una collaborazione efficace con queste organizzazioni a livello nazionale e regionale/locale?

D. Si prega di illustrare in dettaglio l'**ente/enti istituiti o designati in applicazione dell'art. 10**.

1. Le vostre autorità hanno istituito o designato uno o più enti ufficiali⁷ per il coordinamento e l'attuazione delle politiche e delle misure volte a prevenire e combattere tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione?

In caso affermativo, si prega di indicare per ogni ente:

- a. nome;
- b. inquadramento amministrativo;
- c. poteri e competenze;
- d. composizione (in particolare, si prega di specificare se ne facciano parte ONG attive nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne);
- e. bilancio annuale;
- f. risorse umane (vale a dire entità dell'organico, preparazione professionale generale ed eventuale formazione ricevuta riguardo alla Convenzione);
- g. principali risultati conseguiti a partire dalla sua istituzione.

2. Le vostre autorità hanno istituito o designato uno o più ente/enti separati per monitorare e valutare le politiche e le misure volte a prevenire e combattere tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione?

In caso affermativo, si prega di indicare per ogni ente:

- a. nome;
- b. inquadramento amministrativo;
- c. poteri e competenze;
- d. composizione (in particolare, si prega di specificare se ne facciano parte ONG attive nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne);
- e. bilancio annuale;
- f. risorse umane (vale a dire entità dell'organico, sua preparazione professionale generale ed eventuale formazione ricevuta riguardo alla Convenzione);
- g. principali risultati conseguiti a partire dalla sua istituzione.

⁶ Il sostegno alle ONG e altri soggetti della società civile consiste nell'allocazione di adeguate risorse economiche alle attività di tali soggetti e nel riconoscimento del loro lavoro "ad esempio attingendo alla loro esperienza e coinvolgendoli come partner nella collaborazione fra agenzie o nell'attuazione delle politiche governative globali richiamate all'art. 7 (Relazione esplicativa, paragrafi 66 e 69).

⁷ Il termine "ente ufficiale" va inteso come qualsiasi ente o istituzione in ambito governativo (Relazione esplicativa, par. 70).

- E. 1. Si prega di specificare gli enti⁸ cui è affidata la raccolta dei **dati** pertinenti e il tipo di dati raccolto da ciascuno di essi.
2. Per ciascun tipo di dati, si prega di indicare se essi siano disaggregati per sesso, età, tipo di violenza nonché tipo di relazione fra l'autore del reato e la vittima, ubicazione geografica e ogni altro fattore ritenuto rilevante, ad esempio la disabilità.
3. In che modo questi dati sono raccolti e resi pubblici a livello nazionale?
- F. Si prega di fornire informazioni sulle ricerche sostenute dal vostro Governo con riferimento all'art. 11, par. 1b negli anni 2011-2015.
- G. Si prega di fornire informazioni su ogni **indagine sulla popolazione** realizzata riguardo alla violenza nei confronti delle donne come richiesto all'art. 11, par. 2.

Per ogni indagine, si prega di indicare:

1. la forma/forme di violenza contemplate;
2. l'ambito geografico (statale, regionale, locale);
3. i risultati principali;
4. se i risultati siano stati resi pubblici (con indicazione delle fonti).

III. Prevenzione

(Capitolo III della Convenzione, articoli 12-17)

Alla luce degli obblighi generali complessivi in materia di prevenzione ai sensi dell'art. 12, paragrafi 1-6, si prega di fornire un resoconto in merito alle azioni di prevenzione intraprese per promuovere il cambiamento dei modelli sociali e culturali di comportamento di donne e uomini al fine di sradicare pregiudizi, usanze, tradizioni e altre pratiche fondate sull'idea dell'inferiorità delle donne o sui ruoli stereotipati per donne e uomini. Tali azioni di prevenzione devono soddisfare i bisogni specifici delle persone rese vulnerabili da particolari circostanze e porre al proprio centro i diritti umani di tutte le vittime. Esse devono anche incoraggiare tutti i componenti della società, in particolare gli uomini e i ragazzi, a dare un attivo contributo alla prevenzione di tutte le forme di violenza, e includere la promozione di programmi e attività per l'autonomia e l'autodeterminazione (*empowerment*) delle donne. Si prega di indicare anche quali misure siano state adottate per garantire che la cultura, le usanze, la religione, la tradizione o il cosiddetto onore non siano adottati a giustificazione di atti di violenza.

Si prega di tener presente che i principi sopra citati si applicano a tutte le misure di prevenzione

⁸ Si prega di specificare se i dati siano raccolti da tutte le agenzie a finanziamento pubblico incaricate di assistere le vittime e prevenire la violenza nel vostro Paese. In caso affermativo, si prega di spiegare quali dati siano raccolti, ad esempio, da:

- a. autorità preposte all'applicazione della legge/ organi della giustizia penale e civile (fra cui la polizia, la magistratura, i tribunali e le amministrazioni penitenziarie e alla libertà vigilata);
- b. servizi di assistenza sanitaria (ad esempio medici, servizi di pronto soccorso, ospedali);
- c. servizi sociali, servizi assistenziali e servizi specializzati alle vittime (statali e ONG);
- d. altri enti ufficiali generalmente preposti alla raccolta dei dati, come l'ufficio/servizio statistico.

prese conformemente agli obblighi elencati nel Capitolo III.

- A.** Quali **campagne e programmi** su una delle forme di violenza oggetto della Convenzione hanno promosso o realizzato le vostre autorità conformemente all'art. 13, par. 1?
- B.** Quali iniziative hanno intrapreso le vostre autorità per inserire **materiale didattico**⁹ nel curricula dell'istruzione formale a tutti i livelli di istruzione, e/o nell'istruzione non formale, come richiesto all'art. 14, par. 1?
- C.** Si prega di indicare (utilizzando la Tavola 1 dell'Appendice) le figure professionali che ricevono un corso di **formazione iniziale** (istruzione o formazione professionale) come richiesto all'art. 15¹⁰. Informazioni aggiuntive da voi ritenute attinenti all'argomento possono essere presentate in forma discorsiva.
- D.** Si prega di indicare (utilizzando la Tavola 2 dell'Appendice) il numero degli operatori professionisti che annualmente hanno usufruito di un corso di **aggiornamento professionale** sulla violenza nei confronti delle donne. Informazioni aggiuntive da voi ritenute attinenti all'argomento possono essere presentate in forma discorsiva.
- E.** Si prega di fornire informazioni sulle iniziative intraprese per istituire o sostenere i programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica di cui all'art. 16, par. 1. In particolare, si prega di fornire dettagli in merito a:
1. numero complessivo dei programmi esistenti, relativa distribuzione geografica, istituzione/ente/organismo attuativo (amministrazione penitenziaria o preposta alla libertà vigilata, ONG, altro), carattere obbligatorio o volontario, nonché il numero dei posti e il numero degli autori di reati che li frequentano ogni anno;
 2. misure prese nell'ambito di tali programmi per far sì che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle donne vittime abbiano l'assoluta precedenza e trovino attuazione in stretto coordinamento con i servizi di supporto specializzati per le donne vittime;
 3. in che modo una comprensione fondata sul genere della violenza nei confronti delle donne sia stata recepita in tali programmi;
 4. fonti di finanziamento di tali programmi e loro importo annuale;
 5. misure adottate per valutarne l'impatto.

⁹ L'espressione "materiale didattico" designa i materiali su temi quali la parità fra donne e uomini, i ruoli di genere non stereotipati, il rispetto reciproco, la risoluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza nei confronti delle donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale.

¹⁰ In essa rientra la formazione in materia di prevenzione e individuazione della violenza nei confronti delle donne, norme d'intervento, parità fra donne e uomini, bisogni e diritti delle vittime, prevenzione della vittimizzazione secondaria, collaborazione fra agenzie.

F. Si prega di fornire informazioni sulle iniziative intraprese per istituire o sostenere i programmi per gli autori di crimini di natura sessuale di cui all'art. 16, par. 2. In particolare, si prega di fornire dettagli in merito a:

1. numero complessivo dei programmi esistenti, relativa distribuzione geografica, istituzione/ente/organismo attuativo (amministrazione penitenziaria o preposta alla libertà vigilata, ONG, altro), carattere obbligatorio o volontario, nonché il numero dei posti e il numero degli autori di reati che li frequentano ogni anno;
2. misure adottate nell'ambito di tali programmi per garantire che la sicurezza, il sostegno e i diritti umani delle donne vittime abbiano l'assoluta precedenza e trovino attuazione in stretto coordinamento con i servizi di supporto specializzati per le donne vittime;
3. in che modo una comprensione fondata sul genere della violenza nei confronti delle donne sia stata recepita in tali programmi;
4. fonti di finanziamento di tali programmi e loro importo annuale;
5. misure prese per valutarne l'impatto.

G. Quali azioni sono state intraprese per incoraggiare il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e i *mass media*, compresi i *social media*, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione delle politiche come enunciato all'art. 17, par. 1?

H. Si prega di specificare quali norme di autoregolamentazione, come codici di condotta per il settore ICT e i *mass media*, compresi i *social media*, esistano nel campo della violenza nei confronti delle donne e/o della parità di genere (per evitare ad esempio la creazione di stereotipi di genere deleteri e la diffusione di immagini femminili degradanti o di iconografia che associa violenza e sesso).

I. Quali misure sono state adottate per incoraggiare la definizione di protocolli o linee guida, ad esempio sul modo di far fronte alle molestie sessuali sul luogo di lavoro; e per sensibilizzare il personale addetto alle risorse umane sui temi della violenza nei confronti delle donne, compresa la violenza domestica?

J. Si prega di indicare eventuali altre misure prese o programmate per prevenire la violenza nei confronti delle donne.

IV. Protezione e sostegno

(Capitolo IV della Convenzione, articoli 18-28)

Si prega di fornire informazioni generali sulle misure adottate per offrire adeguata protezione e sostegno alle donne vittime e ai minori testimoni delle forme di violenza oggetto della Convenzione come richiesto dall'art. 18, paragrafi 1 e 2. Ciò comprende le misure volte a garantire la collaborazione multi-agenzia e un efficace riferimento ai servizi di supporto generali e specializzati. Si prega di tener presenti i principi generali enunciati all'art. 18, par. 3, che devono valere per tutte le misure adottate in attuazione del Capitolo IV della Convenzione. Di essi fanno

parte la necessità di una comprensione fondata sul genere della violenza nei confronti delle donne, la centralità dei diritti umani e della sicurezza delle vittime e un approccio integrato ai servizi di protezione e supporto. Tutte le misure di protezione e supporto devono anche mirare a evitare la vittimizzazione secondaria, soddisfare i bisogni specifici delle persone vulnerabili, comprese le vittime minorenni, e puntare all'autonomia e all'indipendenza economica delle donne vittime. Oltre a ciò, i servizi di supporto generali e specializzati devono essere offerti a prescindere dalla volontà della vittima di sporgere denuncia o di testimoniare contro l'autore del reato.

- A. Si prega di illustrare in dettaglio le azioni realizzate per far sì che le donne vittime di tutte le forme di violenza oggetto della Convenzione ricevano **informazioni sui servizi di supporto e le misure di natura giuridica a loro disposizione**, come richiesto all'art. 19. Le informazioni devono essere adeguate¹¹, tempestive¹² e in una lingua a loro comprensibile¹³.
- B. 1. Si prega di fornire una breve descrizione delle misure adottate per garantire che i seguenti **servizi di supporto generale**¹⁴ (di cui all'art. 20, par. 1) prendano sistematicamente in considerazione la situazione delle donne vittime, ricorrano a misure e interventi volti a garantirne l'incolumità, e siano attrezzati per soddisfare i loro specifici bisogni e indirizzarle verso i servizi specializzati appropriati:
- servizi di supporto finanziario;
 - servizi per l'alloggio;
 - servizi di consulenza legale;
 - servizi di sostegno psicologico;
 - servizi d'istruzione e formazione;
 - servizi di assistenza nella ricerca di lavoro;
 - qualsiasi altro servizio pertinente.
2. Si prega di fornire informazioni sulle misure adottate con riferimento all'art. 20, par. 2 per garantire che le donne vittime usufruiscano di servizi medico-sanitari e sociali appropriati. Si prega inoltre di fornire informazioni sui protocolli e le linee guida destinati al personale che assiste le donne vittime e all'orientamento di queste ultime verso ulteriori servizi appropriati.
3. Si prega di fornire informazioni sul numero delle donne vittime di violenza assistite dai servizi medico-sanitari e sociali ogni anno.

¹¹ Per "informazione adeguata" s'intende l'informazione che soddisfa in misura sufficiente la necessità d'informazione della vittima. Essa potrebbe ad esempio comprendere non solo la fornitura del nome di un'organizzazione prestatrice di servizi di supporto, ma anche la diffusione di un pieghevole che ne riporti i dati di contatto, l'orario d'apertura e informazioni sugli specifici servizi da essa offerti (Relazione esplicativa, par. 124).

¹² Per "informazione tempestiva" s'intende l'informazione che giunge "nel momento in cui è utile alle vittime" (Relazione esplicativa, par. 124).

¹³ Tale obbligo è limitato alle lingue più parlate nello Stato parte (Relazione esplicativa, par. 124).

¹⁴ Per "servizi di supporto generale" s'intende "l'assistenza offerta dalle pubbliche autorità, come ad esempio i servizi sociali, i servizi medico-sanitari e i servizi di assistenza nella ricerca di lavoro, che forniscono un'assistenza di lungo periodo e non sono studiati a beneficio esclusivo delle vittime, bensì della popolazione in generale" (Relazione esplicativa, par. 125).

- C. Quali iniziative sono state prese per far sì che le vittime ricevano informazioni sull'accesso ai **dispositivi di denuncia collettivi** o individuali (comprensivi di assistenza legale) offerti a livello regionale o internazionale e su come avvalersene (art. 21)¹⁵?
- D. Si prega di descrivere le misure adottate con riferimento agli articoli 22, 23 e 25 per fornire o predisporre **servizi di supporto specializzati per le donne**¹⁶ a favore di tutte le donne vittime e dei loro figli.

Per ogni categoria di servizi (case rifugio per donne, centri di prima assistenza per vittime di stupro e violenza sessuale, centri antiviolenza per donne ecc.), si prega di fornire informazioni suddivise per singola casa rifugio / centro di prima assistenza per vittime di stupro /centro antiviolenza /altro servizio, su:

1. il loro numero e distribuzione geografica (con indicazione del numero dei posti letto nelle case rifugio per donne¹⁷);
 2. il numero delle/i operatrici/ori retribuite/i per singolo servizio;
 3. la loro accessibilità (ad esempio 24 ore su 24/7 giorni su 7 o altra);
 4. i criteri che definiscono un servizio ritenuto specializzato per donne, così come gli standard d'intervento, i protocolli e le eventuali linee guida applicati al fine di garantire una comprensione fondata sul genere della violenza nei confronti delle donne e la centralità della sicurezza delle vittime;
 5. i diversi gruppi di vittime che vi possono accedere (ad esempio per sole donne, anche per i minori, per le donne migranti, per le donne con disabilità, altri);
 6. il numero di donne che chiede supporto ai predetti servizi ogni anno. Si prega di fornire informazioni dettagliate sul numero di donne che hanno richiesto e hanno ricevuto ospitalità, insieme ai loro figli, presso le case rifugio;
 7. il loro finanziamento (fonte, periodi di finanziamento e base giuridica);
 8. chi li gestisce (ad esempio organizzazione femminile, altra organizzazione del terzo settore, organizzazione professionale, ente locale);
 9. se si tratta di servizi gratuiti per tutte le donne (vale a dire, a prescindere dal loro reddito);
 10. il coordinamento fra servizi di supporto specializzati con i servizi di supporto generali.
- E. Si prega di fornire informazioni sulle misure adottate per istituire **linee telefoniche di sostegno** destinate a fornire consulenze con riferimento a tutte le forme di violenza oggetto dalla Convenzione, conformemente all'art. 24.

In tale ambito, si prega di specificare:

¹⁵ Le denunce individuali possono essere indirizzate, ad esempio, alla CEDU o al Comitato delle Nazioni Unite sull'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (Comitato CEDAW), mentre quelle collettive possono essere indirizzate al Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa.

¹⁶ Per "servizi di supporto specializzati" s'intendono i servizi destinati alle vittime delle diverse forme di violenza nei confronti delle donne, formati da "operatrici/ori specializzate/i e sperimentati, dotate/i di un'approfondita conoscenza della violenza basata sul genere", tra i quali figurano centri antiviolenza, case rifugio, centri di prima assistenza per vittime di stupro e di violenza sessuale.

¹⁷ Il Rapporto finale d'attività della *Task Force* del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (EG-TFV (2008)6) raccomanda che l'alloggio sicuro in case rifugio specializzate per donne sia disponibile in ogni regione, in ragione di una sistemazione familiare ogni 10.000 abitanti.

1. se coprono l'intero territorio nazionale;
 2. se sono gratuite;
 3. se operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
 4. in che modo sono garantiti la confidenzialità e/o l'anonimato;
 5. se il personale che risponde alle chiamate è stato formato in merito a tutte le forme di violenza nei confronti delle donne;
 6. il numero annuo di richieste di aiuto da parte di donne vittime.
- F. Si prega di fornire informazioni sulle iniziative intraprese per garantire che, nel fornire i summenzionati servizi di supporto generale e specializzato alle vittime, si tenga in debito conto dei diritti e dei bisogni dei **minori testimoni** di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, come specificato all'art. 26, ivi comprese le consulenze calibrate all'età dei minori.
- G. Si prega di indicare eventuali **altre misure**, ivi comprese le misure adottate in materia di segnalazioni ai sensi degli articoli 27 e 28, adottate o programmate per fornire protezione e sostegno alle vittime di violenza nei confronti delle donne.

V. Diritto sostanziale

(Capitolo V della Convenzione, articoli 29-48)

Si prega di fornire informazioni sul quadro normativo in materia di violenza contro le donne, con particolare attenzione alla perseguibilità penale degli atti di violenza nei confronti delle donne, le giustificazioni inaccettabili di tali atti (compresi i reati commessi in nome del cosiddetto onore), le sanzioni e i provvedimenti, le iniziative intraprese per garantire alle donne vittime adeguati mezzi di ricorso civili e tutelare il loro diritto a esigere un risarcimento nonché per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie.

- A. 1. Si prega di fornire informazioni sul **quadro normativo** vigente in materia (ad esempio diritto penale, diritto civile, diritto amministrativo) che rende esecutive le disposizioni della Convenzione, compresi i passi compiuti per evitare vuoti legislativi.
2. Il vostro diritto interno contiene specifiche disposizioni di legge volte ad affrontare la violenza nei confronti delle donne?
3. Si prega di riportare in appendice una compilazione degli estratti o delle sintesi dei pertinenti testi normativi, comprese le specifiche disposizioni di legge volte a contrastare la violenza nei confronti delle donne. Tali testi devono essere forniti in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa (inglese o francese), come pure in lingua originale, ove applicabile.
- B. Quali iniziative sono state adottate per fornire agli operatori del settore **indicazioni circa le modalità applicative del quadro** normativo **sopra citato** (ad esempio elaborazione di protocolli per funzionari della polizia e di altri organi di applicazione della legge, linee guida per i pubblici ministeri e istituzione di unità speciali)?
- C. Si prega di illustrare le procedure a disposizione delle donne vittime per fornire loro **rimedi di diritto civile**:

1. **nei confronti degli autori del reato** (art. 29, par. 1);¹⁸
2. ove applicabile, **nei confronti delle autorità statali** che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o protezione nell'ambito delle loro competenze (art. 29, par. 2).

Si prega di fornire tutti i dati disponibili, suddivisi per anno e forma di violenza, su:

- a. il numero di rimedi di diritto civile accordati contro gli autori di reato;
- b. il numero; di rimedi di diritto civile accordati contro le autorità statali;
- c. il numero di rimedi di diritto civile accordati contro le categorie a e b.

D. Si prega di illustrare le procedure a disposizione delle donne vittime:

1. per esigere un **risarcimento dagli autori del reato** per uno dei reati previsti in virtù della Convenzione (art. 30, par. 1);
2. per ottenere, laddove applicabile, un **risarcimento da parte dello Stato** qualora uno di tali reati abbia comportato un prolungato e grave pregiudizio all'integrità fisica o alla salute (art. 30, par. 2).

Si prega di fornire tutti i dati eventualmente disponibili, suddivisi per anno e forma di violenza, riguardanti:

1. il numero delle donne vittime che hanno chiesto un risarcimento agli autori del reato;
2. il numero delle donne vittime che hanno ottenuto tale risarcimento, con indicazione del tempo concesso agli autori del reato per versare il risarcimento medesimo;
3. il numero delle richieste di risarcimento nei confronti dello Stato;
4. il numero delle donne vittime a cui lo Stato ha versato un risarcimento, con indicazione dei tempi di erogazione di tale risarcimento e dell'ammontare del medesimo.

E. Si prega di illustrare le procedure esistenti per garantire che:

1. al momento di **determinare i diritti di custodia e visita dei figli** (art. 31, par. 1) gli episodi di violenza nei confronti delle donne siano presi in considerazione a titolo prevalente;
2. le donne vittime e i loro figli siano messi al riparo da danni ulteriori nell'**esercizio dei diritti di visita o di custodia** (art. 31, par. 2).

Si prega di fornire esempi del modo in cui tali procedure sono state attuate.

F. Si prega di indicare in che modo il vostro diritto interno persegue penalmente le seguenti forme di violenza:

¹⁸ I mezzi di ricorso civili nei confronti dell'autore del reato includono le ordinanze che ingiungono di cessare una determinata condotta, di astenersi da una determinata condotta in futuro o costringono una persona a compiere determinate azioni (Relazione esplicativa, par. 157).

1. **violenza psicologica**, come definita all'art. 33;
2. **atti persecutori (*stalking*)**, come definiti all'art. 34;¹⁹
3. **violenza fisica**, come definita all'art. 35;²⁰
4. **violenza sessuale**, compreso lo stupro, come definita all'art. 36, par. 1, tenendo in debito conto della definizione di consenso ai sensi dell'art. 36, par. 2.

Si prega di indicare altresì in che modo il vostro diritto interno persegue penalmente gli atti di violenza sessuale, compreso lo stupro commesso nei confronti di attuali o precedenti coniugi o partner (art. 36, par. 3).

Si prega di specificare l'età alla quale, ai sensi del vostro diritto interno, una persona è considerata legalmente in grado di esprimere il consenso ad atti sessuali;

5. **matrimonio forzato**, come definito all'art. 37;
 6. **mutilazioni genitali femminili**, come definite all'art. 38;
 7. **aborto forzato**, come definito all'art. 39a;
 8. **sterilizzazione forzata**, come definita all'art. 39b.
- G.** In che modo il vostro diritto interno persegue penalmente le **molestie sessuali** come definite all'art. 40, o quale altro trattamento riserva alle stesse?
- H.** In che modo il vostro diritto interno tratta il **favoreggiamento o la complicità** in relazione alla violenza psicologica, agli atti persecutori, alla violenza fisica, alla violenza sessuale (compreso lo stupro), al matrimonio forzato, all'esecuzione di mutilazioni genitali femminili, all'aborto forzato e alla sterilizzazione forzata (art. 41, par. 1)?
- I.** In che modo il vostro diritto interno tratta i **tentativi** di violenza fisica, violenza sessuale (compreso lo stupro), matrimonio forzato, mutilazione genitale femminile, aborto forzato e sterilizzazione forzata (art. 41, par. 2)?
- J.** In che modo il vostro diritto interno garantisce che, nei procedimenti penali avviati a seguito della commissione di uno degli atti di violenza contemplati dalla Convenzione, **la cultura, le usanze, la religione, la tradizione o il cosiddetto onore** non possano essere adottati a giustificazione di tali atti né come circostanze attenuanti (art. 42)?
- K.** Si prega di descrivere in che modo il vostro diritto interno garantisca che i reati introdotti in virtù della Convenzione sussistono indipendentemente dalla natura del **rapporto fra il loro autore e la vittima** (art. 43).

¹⁹ Cfr. anche Relazione esplicativa, par. 182.

²⁰ Cfr. anche Relazione esplicativa, par. 188.

- L.** Per ogni forma di violenza oggetto dalla Convenzione, si prega di specificare:
1. le **sanzioni** applicabili, comprese le sanzioni non di natura penale, e, eventualmente, in quali casi le sanzioni comportino una privazione della libertà che possa dar adito all'extradizione (art. 45, par. 1);
 2. le ulteriori **misure** pertinenti che possono essere prese nei confronti degli autori dei reati, quali:
 - a. il monitoraggio o la sorveglianza delle persone condannate;
 - b. la privazione della patria potestà, qualora l'interesse superiore del minore, che può comprendere la sicurezza della vittima, non possa essere garantito in nessun altro modo (art. 45, par. 2).
- M.** In che modo il vostro diritto interno garantisce che le circostanze di cui all'art. 46, nella misura in cui non facciano già parte degli elementi costitutivi del reato, possano essere prese in considerazione come **circostanze aggravanti**?
- N.** 1. In che modo il vostro diritto interno – nella normativa penale e in quella civile – vieta il **ricorso obbligatorio a procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie**, comprese la mediazione e la conciliazione, con riferimento a tutte le forme di violenza oggetto della Convenzione (art. 48)?
2. Si prega di specificare in che modo il vostro diritto interno assicura che tali processi non siano imposti per altra via alle donne vittime di violenza domestica, ad esempio nell'ambito dei procedimenti di separazione legale e divorzio.
- O.** Si prega di fornire **dati amministrativi e giudiziari** su base annua sulle seguenti materie:
1. riguardo ai casi conclusi con la morte di una donna:
 - a. il numero di tali casi;
 - b. il numero dei casi in cui l'esposizione della donna alla violenza era già nota alle autorità;
 - c. il numero degli autori di reato condannati in relazione a tali casi;
 - d. il numero e il tipo delle sanzioni e degli ulteriori provvedimenti inflitti a seguito di procedimenti penali (compresa la privazione della libertà), indicando l'eventuale sospensiva della loro esecuzione e lunghezza media;
 2. riguardo agli atti di violenza nei confronti delle donne assimilabili a tentato omicidio:
 - a. il numero di tali casi;
 - b. il numero dei casi in cui l'esposizione della donna alla violenza era già nota alle autorità;
 - c. il numero degli autori di reato condannati in relazione a tali casi;

- d. il numero e tipo delle sanzioni e degli ulteriori provvedimenti inflitti a seguito di procedimenti penali (compresa la privazione della libertà), indicando l'eventuale sospensiva della loro esecuzione e lunghezza media;
3. riguardo a tutti gli altri casi di violenza nei confronti delle donne:
- a. il numero delle denunce sporte dalle vittime e il numero delle segnalazioni da parte di terzi alle forze dell'ordine/alla magistratura penale;
 - b. il numero dei procedimenti penali e/o altre azioni legali conseguentemente avviati;
 - c. il numero degli autori di reato condannati;
 - d. il numero delle sanzioni penali e di altro tipo inflitte con indicazione della loro natura (ad esempio sanzione pecuniaria, partecipazione per disposizione del giudice a programmi per autori di reato, restrizione della libertà, privazione della libertà) e dell'eventuale sospensiva della loro esecuzione e durata media;
 - e. il numero delle ulteriori misure inflitte, con indicazione del tipo di misure adottate (ad esempio il monitoraggio o la sorveglianza dell'autore del reato, la revoca della patria potestà);
 - f. il numero degli autori di reato sottoposti alle ulteriori misure di cui all'art. 45, par. 2.

Si prega di fare in modo che il dato sopra richiesto sia disaggregato in base ai criteri precedentemente descritti (cfr. Sezione I. Premessa).

4. il numero dei casi conclusi con la morte dei figli delle donne vittime.
- P. Si prega di fornire informazioni sulle eventuali **altre misure adottate** o programmate in relazione al diritto sostanziale, unitamente ai dati eventualmente disponibili sul ricorso a tali misure.

VI. Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive (Capitolo VI della Convenzione, articoli 49-58)

Si prega di fornire informazioni sulle azioni intraprese in virtù dei principi enunciati all'art. 49 della Convenzione, per garantire che:

- i) le indagini e i procedimenti giudiziari siano espletati senza indebiti ritardi, tenendo conto dei diritti delle donne vittime in tutte le fasi del procedimento penale;
- ii) gli atti di violenza nei confronti delle donne siano indagati e perseguiti con efficienza.

A questo fine, le autorità competenti devono essere in grado di reagire in modo tempestivo e adeguato a tutte le forme di violenza oggetto della Convenzione, emanare misure urgenti di allontanamento o ordinanze restrittive o di protezione e prendere misure protettive durante le indagini e i procedimenti penali. Le organizzazioni non governative/della società civile devono poter assistere e/o sostenere le donne vittime nei procedimenti giudiziari (ad esempio come parti terze) e occorre prendere le opportune disposizioni per facilitare l'accesso delle donne vittime alla giustizia.

- A. 1. Si prega di fornire informazioni sulle misure adottate per garantire una **tempestiva e adeguata risposta** degli organi preposti all'applicazione della legge a tutte le forme di

violenza oggetto della Convenzione mediante l'offerta di un'adeguata e immediata protezione alle donne vittime (art. 50).

2. Si prega di fornire tutti i dati amministrativi disponibili (cf. Sezione I. Premessa) sul numero degli interventi effettuati ogni anno dagli organi preposti all'applicazione della legge in relazione alla violenza nei confronti delle donne.

B. Quali procedure sono state messe in atto per assicurare che la **valutazione** del rischio di letalità, della gravità della situazione e del rischio di reiterazione della violenza sia eseguita da tutte le autorità competenti e tenuta in debita considerazione in tutte le fasi dell'indagine e dell'attuazione delle misure protettive (art. 51)?

C. 1. Si prega di indicare le autorità cui è concessa la competenza a emanare **misure urgenti di allontanamento** qualora una donna vittima (o a rischio) di violenza domestica si trovi in situazione di pericolo immediato, come indicato all'art. 52 (vale a dire, ordinando all'autore del reato di lasciare immediatamente la residenza della vittima e/o vietando al medesimo l'accesso al domicilio della donna interessata o i contatti con essa).

2. Si prega di specificare:

- a. il tempo necessario per emanare una misura urgente di allontanamento;
- b. la sua durata massima;
- c. se la durata possa esserne prorogata fino a che non possa essere emanata un'ordinanza di protezione;
- d. se le misure urgenti di allontanamento si possano applicare a tutte le donne vittime di violenza domestica; in caso contrario, si prega di specificare le eventuali eccezioni;
- e. il tipo di azioni impiegate per porre in atto tali misure di allontanamento e garantire la sicurezza della donna vittima;
- f. quali sanzioni possano essere inflitte in caso di violazione di tali misure;
- g. il sostegno e la consulenza messi a disposizione delle donne che ricercano tale protezione.

3. Si prega di fornire i dati amministrativi e giudiziari annuali (cf. Sezione I. Premessa) su:

- a. il numero di misure urgenti di allontanamento emanate dalle autorità competenti;
- b. il numero delle violazioni di tali misure;
- c. il numero delle sanzioni inflitte a seguito di tali violazioni.

D. In che modo le donne vittime di tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione (art. 53, par. 1) possono avvalersi delle **ordinanze di ingiunzione o di protezione**?

Si prega di specificare:

1. le procedure vigenti per sollecitare un'ordinanza di ingiunzione o di protezione;

2. se le ordinanze di ingiunzione o di protezione si possano applicare a tutte le vittime di violenza tutelate dalla Convenzione; in caso contrario, si prega di specificare le eventuali eccezioni;
3. se la richiedente/donna vittima debba pagare bolli o tasse (con indicazione del loro importo);
4. il lasso di tempo intercorrente fra l'emanazione di una tale ordinanza e la sua entrata in vigore;
5. la durata massima delle ordinanze di ingiunzione o di protezione;
6. se tali ordinanze siano disponibili indipendentemente da altri procedimenti giudiziari o in aggiunta agli stessi;
7. se le ordinanze di ingiunzione o di protezione possono essere introdotte nei successivi procedimenti giudiziari;
8. le sanzioni penali e altre sanzioni legali che possono essere inflitte (tra cui la privazione della libertà, sanzioni pecuniarie ecc.) in caso di violazione;
9. il sostegno e la consulenza messi a disposizione delle donne che ricercano tale protezione.

E. Si prega di fornire i dati amministrativi e giudiziari annuali (cf. Sezione I. Premessa) su:

1. il numero delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emanate dalle autorità competenti;
2. il numero delle violazioni di tali ordinanze;
3. il numero delle sanzioni inflitte a seguito di tali violazioni.

F. 1. In che modo il vostro diritto interno dispone l'avvio di **procedimenti giudiziari d'ufficio** (vale a dire, allo scopo di non accollare alle donne vittime l'onere di avviare tali procedimenti e ottenere le condanne) in relazione a ciascuna delle forme di violenza oggetto della Convenzione (art. 55, par. 1)?

- a. Si prega di specificare quale sia l'autorità competente ad avviare tali procedimenti.
- b. Si prega di indicare anche, per ciascuna delle forme di violenza contemplate dalla Convenzione, quali disposizioni di legge, politiche o linee guida stabiliscano i casi in cui l'azione penale è nel pubblico interesse oppure no.

G. In che modo il vostro diritto interno consente la continuazione dei **procedimenti giudiziari ex parte** (anche se, ad esempio, la donna vittima dovesse ritrattare la propria accusa o denuncia) ai sensi dell'art. 55, par. 1?

H. 1. In che modo il vostro diritto interno offre alle **ONG o ad altri soggetti della società civile e ai/le consulenti in materia di contrasto alla violenza domestica** la possibilità di assistere o sostenere le vittime nei procedimenti giudiziari (art. 55, par. 2)?

2. Si prega di specificare le condizioni di tale partecipazione così come il relativo status giuridico durante tali procedimenti.

I. 1. Quali **misure di protezione** sono disponibili durante le indagini e i procedimenti giudiziari (art. 56, par. 1)?

2. Si prega di fornire dettagli su tutte le misure di cui all'art. 56, par. 1, in particolare quelle volte a:

- informare le donne vittime, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l'autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva;
- offrire alle donne vittime la possibilità di essere ascoltate e addurre elementi di prova così che le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni siano presentate (direttamente o tramite un intermediario) e prese in considerazione;
- fornire alle donne vittime un'adeguata assistenza, affinché i loro diritti e interessi siano debitamente presentati e considerati;
- assicurare che i contatti fra le donne vittime e gli autori dei reati all'interno degli uffici delle forze dell'ordine e dei tribunali siano ove possibile evitati.

3. Si prega di descrivere inoltre quali misure specifiche siano disponibili al fine di offrire protezione ai minori vittime e ai minori testimoni delle violenze oggetto della Convenzione (art. 56, par. 2).

- J. Si prega di fornire dettagli sulla disponibilità dell'**assistenza legale gratuita per le donne vittime (gratuito patrocinio)**, come richiesto dall'art. 57, compresi i criteri di ammissibilità.
- K. Si prega di fornire informazioni in merito a **qualsiasi altra indagine, procedimento penale, disposizione di diritto procedurale e misura protettiva esistente** in relazione alla violenza nei confronti delle donne, assieme ai dati eventualmente disponibili sul ricorso a tali misure.

VII. Migrazione e asilo

(Capitolo VII della Convenzione, articoli 59-61)

Si prega di fornire informazioni sulle misure adottate nei riguardi delle donne migranti vittime di violenza ai sensi della Convenzione, la cui condizione le rende particolarmente vulnerabili.

Si prega di fornire informazioni anche sulle misure adottate nei riguardi delle donne richiedenti asilo in fuga da violenza basata sul genere.

- A. 1. Si prega di indicare in che modo le vostre autorità garantiscano che a una donna migrante vittima possa essere concesso un permesso di soggiorno autonomo nei seguenti casi:
- a. In caso di scioglimento del matrimonio o della relazione a causa di circostanze particolarmente gravi, quale la violenza, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione (art. 59, par. 1);

- b. in caso di espulsione del coniuge o partner (violento) dal quale dipende lo status di residente della donna vittima (art. 59, par. 2);
- c. qualora il soggiorno della donna vittima nel Paese sia necessario alla luce della sua situazione personale (art. 59, par. 3a);
- d. qualora il soggiorno della donna vittima nel Paese sia necessario per la sua collaborazione nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali (art. 59, par. 3b);
- e. qualora la donna abbia perso il proprio status di residente a seguito di un matrimonio forzato ai fini del quale era stata condotta fuori dal proprio Paese di residenza (art. 59, par. 4).

2. Si prega di fornire dati sul numero delle donne cui è stato concesso il diritto di rimanere nel vostro Paese per uno dei motivi esposti nelle categorie A.1.a- A.1.e e di separare i dati per tipo di titolo di soggiorno concesso (titolo di soggiorno permanente, titolo di soggiorno rinnovabile, altro).

B. 1. Il vostro diritto interno riconosce la **violenza basata sul genere nei confronti delle donne come una forma di persecuzione ai fini della domanda di asilo** ai sensi dell'art. 60, par. 1²¹?

2. Come garantite un'interpretazione attenta alle specificità di genere delle forme di persecuzione esposte all'art. 1, A (2) della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati²²?

3. Si prega di fornire dati sul numero delle donne vittime o delle donne a rischio cui sia stato accordato lo status di rifugiate per uno o più dei motivi della Convenzione, ai sensi dell'art. 60, par. 1, rispetto al numero complessivo delle donne che hanno chiesto asilo nel vostro paese.

4. Si prega di fornire dati sul numero delle donne vittime o delle donne a rischio che hanno ricevuto protezione complementare/sussidiaria per uno di tali motivi.

C. Si prega di indicare i passi compiuti per sviluppare:

- a. procedure di accoglienza e servizi di assistenza ai richiedenti asilo attenti alle specificità di genere;
- b. linee guida di genere;

²¹ L'art. 60, par. 1 della Convenzione di Istanbul rinvia all'art. 1, A (2) della Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 sullo statuto dei rifugiati, che definisce il termine "rifugiato" come "chiunque (...) nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un particolare gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure (...) essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi."

²² Cfr., ad esempio, le linee guida dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati su "La protezione internazionale: la persecuzione legata al genere nel contesto dell'art. 1, A (2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati".

- c. procedure di asilo attente alle specificità di genere, anche in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale, come richiesto all'art. 60, par. 3.
- D.** In che modo garantite che le donne la cui domanda d'asilo è stata respinta non siano espulse verso un Paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere sottoposte a maltrattamenti (compresa la violenza basata sul genere assimilabile a maltrattamenti), ai sensi dell'art. 61?
- E.** Si prega di indicare **altre eventuali misure** prese in relazione alla protezione delle donne migranti vittime e delle donne richiedenti asilo nell'ambito del diritto dell'immigrazione e dei rifugiati.
-

APPENDICE

Tavola 1: formazione iniziale (istruzione o formazione professionale)

	PREVENZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLA VIOLENZA	NORME D'INTERVENTO	PARITÀ DONNA UOMO	NECESSITÀ E DIRITTI DELLE VITTIME	PREVENZIONE DELLA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA	COLLABORAZIONE FRA AGENZIE	PREPARAZIONE RICHIESTA PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE	DURATA DEL PROGRAMMA
Polizia e forze dell'ordine in generale								
Pubblici ministeri								
Giudici								
Assistenti sociali								
Medici								
Infermieri e ostetrici								
Psicologi, in particolare consulenti/psicoterapeuti								
Funzionari dell'immigrazione/asilo								
Personale docente e dirigenti scolastici								
Giornalisti e altri operatori dell'informazione e della comunicazione								
Personale militare								
Altre categorie pertinenti								

Tavola 2: aggiornamento professionale

	NUMERO OPERATORI FORMATI	CARATTERE OBBLIGATORIO	DURATA MEDIA DEL PROGRAMMA	PERIODICITÀ	FONTE DI FINANZIAMENTO	ENTE INCARICATO DI SVOLGERE/CERTIFICARE L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	INIZIATIVE DI FORMAZIONE FONDATE SU LINEE GUIDA E PROTOCOLLI
Polizia e forze dell'ordine in generale							
 Pubblici ministeri							
 Giudici							
 Assistenti sociali							
 Medici							
 Infermieri e ostetrici							
 Psicologi, in particolare consulenti/psicoterapeuti							
 Funzionari dell'immigrazione/asilo							
 Personale docente e dirigenti scolastici							
 Giornalisti e altri operatori dell'informazione e della comunicazione							
 Personale militare							
Altre categorie pertinenti							